



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18059

Torino, 3 settembre 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 2.9.2018 a Canale d'Alba tra Canalese e Castagnolese (cat. Esordienti);
- Rilevato in fatto che A) la partita – iniziata alle 20,35 per il protrarsi di un precedente incontro – è stata sospesa a causa della pioggia per cinque minuti, dopo il riposo, e poi è proseguita sino al punteggio di 6 a 3 per la soc. Canalese quando è stata definitivamente sospesa per pioggia dopo avere atteso per un'ora se le condizioni meteorologiche consentissero la ripresa del gioco; B) il tesserato VACCHETTO Giorgio (Castagnolese) ha espresso giudizi in termini volgari ed offensivi avverso le determinazioni dell'Arbitro;
- Considerato in diritto che A) in forza della Reg. 70 del Regolamento Tecnico *“Valutate le cause della sospensione definitiva, sarà l'Ufficio Campionati che ne potrà disporre il rinvio ad altra data per la ripetizione o, nei casi di competenza, il Giudice Sportivo”* e che in forza dell'art. 37.1 lett. a del Reg. Fed. di Giustizia è attribuita al Giudice Sportivo la risoluzione delle questioni inerenti *“l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”*, analogamente a quanto prevedeva il previgente art. 34.1 Reg. Fed. Giustizia *“Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali.”*; B) la condotta del tesserato VACCHETTO Giorgio (Castagnolese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato altresì in diritto che la Reg. 60 del Regolamento Tecnico prevede che nei casi di sospensione temporanea del gioco (dovuta, ai sensi della lett. a, anche a impraticabilità momentanea del campo, o condizioni atmosferiche avverse) *“L'arbitro a suo giudizio, dopo attenta valutazione, può tenere le squadre in contea per un periodo cumulativo non superiore a 60 minuti per le gare in diurna, e 30 minuti per gare in notturna in attesa di riprendere il gioco con garanzia di piena regolarità.”*;

- Ritenuto che legittimamente l'Arbitro ha deciso di attendere per un'ora l'eventuale ripristino delle condizioni di praticabilità del campo, atteso che l'orario di inizio della partita (previsto per le ore 20 ma verificatosi alle 20,35) poteva anche consentire la qualificazione dell'incontro come "gara in diurna";

dispone ai sensi e per gli effetti della Reg. 70 del Regolamento Tecnico il rinvio ad altra data dell'incontro tra Canalese e Castagnolese (cat. Esordienti), che dovrà essere continuato con lo stesso punteggio maturato al momento della sospensione ivi comprese le cacce eventualmente segnate al momento dell'interruzione del gioco; demanda all'Ufficio Campionati la fissazione della data per la prosecuzione dell'incontro.

infligge al tesserato VACCHETTO Giorgio (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 40.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino